

Ordinanza n. 122 del 14/04/2020

Oggetto: **PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORI MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI.**

IL SINDACO

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio comunale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. n. 6/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito dalla legge n. 13/2020;

Considerato che, a seguito dell'evolversi del fenomeno epidemico sul territorio nazionale, sono stati adottati, da parte degli organi centrali e regionali, diversi provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 che prevede la sospensione di numerose attività commerciali al dettaglio, eccetto quelle elencate nell'allegato 1 e 2;

Visto il DPCM 22 marzo 2020, che dopo aver confermato il DPCM 11 marzo 2020, sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali presenti nel territorio, ad eccezione di quelle elencate nell'allegato 1;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.03.2020 con il novo elenco Codici ATECO delle attività produttive e commerciali non sospese, collegati ai sopra citati DPCM del 11.03.2020 e 22.03.2020;

Richiamati:

- il D.L. n. 18/2020;
- il D.L. n.19/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 13 del 12.03.2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13.03.2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 23 del 25.03.2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 25 del 28.03.2020;

Visto il DPCM 1° aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le sospensioni e le restrizioni previste dai predetti provvedimenti;

Visto il DPCM 10 aprile 2020 che proroga fino al 3 maggio 2020 le sospensioni e le restrizioni previste dai predetti provvedimenti e stabilisce che dalla data di efficacia delle disposizioni contenuto nello stesso cessano di produrre effetto i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020;

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 32 del 12.04.2020;

Tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi nel territorio regionale;

Richiamata la propria ordinanza n. 97 del 20.03.2020 (prot. n. 12884 del 20.03.2020), come integrata con ordinanza sindacale n. 98 del 20.03.2020 (prot. n. 12893 del 20.03.2020) con la quale veniva disposta la chiusura al pubblico alle ore 18,30 di tutti gli esercizi commerciali adibiti alla vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità come da elenco Allegato 1 e 2 al DPCM 11 marzo 2020;



Comune di Eboli

IL SINDACO

Ritenuto, pertanto, in termini di bilanciamento tra l'esigenza di tutela della salute pubblica e le esigenze individuali, al fine di evitare assembramenti nelle ore pomeridiane, essendo entrata in vigore l'ora legale, anche al fine di evitare che si formino lunghe file presso gli esercizi commerciali, con rischio di conseguenti assembramenti, di allungare il periodo di apertura dei predetti esercizi commerciali fino alle ore 19,30;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. la chiusura al pubblico alle ore 19,30 di tutti gli esercizi commerciali adibiti alla vendita al dettaglio come da elenco Allegato 1 e 2 al DPCM 10 aprile 2020;
2. il divieto di apertura di tutte le attività commerciali, presenti sul territorio comunale, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di benzina, nei seguenti giorni:
 - 19 aprile;
 - 26 aprile;
 - 3 maggio;
3. di disciplinare e contingentare ulteriormente le uscite, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate che consentono la circolazione entro limiti di tempo e di spazio, motivate da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o di urgenza, da motivi di salute, in particolare:
 - o l'uscita per ragioni di necessità, lavoro o salute è in ogni caso subordinata all'utilizzo di mascherine e guanti, e la pulizia delle mani secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute;
 - o è fatto obbligo alle medie e grandi strutture di vendita di canalizzare la clientela con la presenza di personale proprio o di istituti di vigilanza;
 - o è fatto obbligo di accedere alle attività commerciali, agli studi medici ed agli uffici pubblici con mascherina e guanti;
 - o è fatto obbligo ai titolari e dipendenti delle attività commerciali di indossare mascherina e guanti;
4. il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
5. il presente provvedimento è trasmesso:
 - al Governatore della Regione Campania;
 - al Prefetto di Salerno;
 - al Responsabile dell'Area Attività Produttive;
 - al Responsabile dell'Area Polizia Municipale;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Eboli;
 - alla Guardia di Finanza – sede di Eboli.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Massimo Cariello



C/so Matteo Ripa n. 49
84025 Eboli · SA
Tel. 0828/328211

scocozza.staff@comune.eboli.sa.it

pec_comune@pec.comune.eboli.sa.it